

388-052

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6863

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Guagnano Simone

Lotto 1° Scala B Int. 9

Via Truro

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.50 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.705 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>570</u> vano per vani <u>3.50</u>	£. <u>1.995</u>
b- Canone consumo acqua normale	£. <u>500</u>	
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>	
d- I.G.E. 3% solo su a)	£. <u>60</u>	
		<u>2.705</u>
	TOTALE LIRE	=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

B. Caramia

N. 58
22-47

All' Ill.mo Sig. Presidente dell' Istituto
per le Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto GUAGNANO Simeone - Usciere presso
l'Intendenza di Finanza di Brindisi chiede alla
S.V. Ill.ma l'assegnazione di un appartamento per la
sua famiglia composta di n.4 persone.

Fa presente che da oltre due anni vive lontano
dalla sua famiglia.

Sicuro di un benevolo accoglimento della presente
sentitamente ringrazia ed ossequia.

Brindisi, li

GUAGNANO Simeone.

Guagnano Simeone

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant e (3) ed il

Sig. GUAGNANO Simeone

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 18 del I° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 al N. 215

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Istituto ~~Fascista~~ Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-1940 N. 1474 XVIII).

N. 440

Brindisi, 3 luglio 1947

OGGETTO: Assegnazione di case popolari di via Appia


Spett.le Intendenza di Finanza

BRINDISI

Dovendo provvedere al più presto per la designazione dei nominativi che dovranno occupare gli alloggi delle case popolari di via Appia, prego codesta Spett.le Intendenza di Finanza, farmi tenere il nome del dipendente come richiesto con nota 6 maggio u.s. n. 275 di prot.



IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
 e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO
BRINDISI

del costo dell'appartamento in BRINDISI alla Via Ysonzo - 1° lotto
 N. _____ Scala B Int. 9 Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,50
caratura 3,50

Concessionario: Sig. Guagnano Simeone
 Contratto di cessione in data 10-8-1949 N. _____ di repertorio _____

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 891.000 -

a dedurre:

30% a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 267.300 -
 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
 al massimo di 20 anni . 3,25% L. 28.957 - L. 296.257 -
 Costo di cessione L. 594.743 -
 Eventuali anticipi L. =
 Differenza definitiva da scontare L. 594.743

Periodo di ammortamento anni 5
 Tasso 5%
 Rata annua 594.743 x 0,23097480 L. 137.370
 Rata mensile 594.743 x 19,248% L. 11.448
 Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. _____ intestato all'Istituto Autonomo per le Case
 Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
 di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 11.448

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
 Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1095
 2) canone acqua mensile L. 500
 3) illuminazione scale e cortili L. 150
 4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 13.143

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 21 agosto 1947

Prot. N. 534

OGGETTO: Comunicazioni

*fig. Guagnano Simone
pura intendente di finanze
Brindisi*

Mi prego comunicarle che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al I° Lotto-Via Isonzo-, piano terzo N° 18 con ingresso dalla SCALA B. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra e qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 22 agosto per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire 1500 per fitto mensile anticipato e di L. 1500 a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata, la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales

Presented to 16 & 17. 2-2-1900 - C. W. ...

H. Professor
19
Andrew Dwyer & Francis
C. W.

11103333

N. 440

Brindisi, 3 luglio 1947

OGGETTO: Assegnazione di case popolari di via Appia

Spett.le Intendenza di Finanza

BRINDISI

Devedo provvedere al più presto per la designazione dei nominativi che dovranno occupare gli alloggi delle case popolari di via Appia, prego codesta Spett.le Intendenza di Finanza, farmi tenere il nome del dipendente come richiesto con nota 6 maggio u.s. n. 275 al prot.

A
IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunciante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affitti

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFITTI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il locatore è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

il sottoscritt O(1) Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante (3) ed il

Sig. Guagnano Simone

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)


Designazione delle cose locate: Appartamento N° 18 del 1° Lotto di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: £. 1.716 - mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269. **27 AGO. 1957**

BRINDISI, addi



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1593



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. I-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GUAGNANO SIMEONE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

- 1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- 2) Dimora di ciascuno.
- 3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- 4) Hanno avuto oppure avranno.
- 5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- 6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- 7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/B/ del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI


Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 1095 mensili anticipate

Reddito catastale ~~esclusa~~ la rivalutazione L. I. 309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1963 19 al N. 1882

col. 1 foglio 1 registro Atti privati, ed esatte lire settecentodici

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1209)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante e dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l. sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. GUAGNANO SIMEONE

..... hanno avuto
..... convenzioni che (4) 10 - 8 62
esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 14 lotto
..... di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1995- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1924, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)


(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1789

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire centadici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE REGGENTE
IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultime capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demantale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
 I sottoscritt° (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
 dell' I. A. C. P.
 dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
 dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
 convenzioni fra esso denunziante (3) ed il
 Sig. GUAGNANO Simone
 convenzioni che (4) hanno avuto
 esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 18 del 1° lotto
 di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
 registro 30 dicembre 1923, n. 3269


A BRINDISI, addì 26 Agosto 19 60



I DENUNZIAN (7)
 IL PRESIDENTE
 Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 Agosto 19 60 al N. 1085
 vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Trecentocinquante

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
 (Giovanni Galasso)

[Handwritten signature]

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.
dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant. e (3) ed il

Sig. GUAGNANO Simone

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 18 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959




DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959 al N. 688

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt^o (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu **Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente dell'I.A.G.P.**

dimorant..... (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant..... (3) ed il

Sig. GUAGNANO Simeone fu **Donato**

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **10/8/** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n .18 del I° lotto**
di case popolari in Brindisi - Via Isonzo.-

Durata della locazione: **Dal 10/8/1956 al 10/8/1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. mensili anticipato**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A **BRINDISI**, addi.....

18 SET. 1956



DENUNZIANTE..... (7)
PRESIDENTE


Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addi..... 19..... al N.

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **cachi quereu**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P. dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra esso denunziante (3) ed il Sig: GUAGNANO SIMEONE convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.18 al 1° Lotto della Casa P. polare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 10 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, 19 N. 374
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Cinquanta*



IL PROCURATORE

[Signature]

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A .CP.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. GUAGNANO SIMEONE

..... convenzioni che (4) hanno avu to

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.18 al 1° L^otto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 AGO. 1963 19



IL DENUNZIANT (*)
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 21 19 al N. 1534

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa:

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Handwritten notes and a large, dark, irregular mark in the top right corner of the page.

Faint, mirrored text from the reverse side of the paper, appearing as bleed-through. The text is largely illegible but seems to contain several lines of a document or report.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7501

Brindisi li 8 NOV. 1962

AL SIG. Giuseppe Limerone

Via Tronzo 1° lotto

RACCOMANDATA

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
BRINDISI Lotto 1° Scala B

via Tronzo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. ~~640.900-~~ 623.700-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

= BRINDISI =

Con riferimento alla lettera di codesto Istituto
in data 8.11.1962 - prot. n.7501 - lo scrivente comu-
nica che intende riscattare l'appartamento occupato
per la cifra totale di £.690.000= da scomputarsi in
5 (cinque) anni.-
Brindisi, li 15.11.1962.=

Via Isonzo, n.1 scala B

Brindisi

Giugliano Simone

A
[Handwritten signature]

L. A. C. P. - Brindisi
7713
16 NOV. 1962
PROT. N. _____

A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 1111
26 GIU 1963

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi


Con riferimento alla mia richiesta di riscatto dell'appartamento da me locato in Via Isonzo n°1-scala **B** ^{int. 18} -chiedo che detto riscatto avvenga in unica soluzione anziché in cinque anni come in precedenza richiesto.

Resto, pertanto, in attesa di conoscere le modalità relative alla predetta richiesta di riscatto immediato.

Distinti saluti

Guadagnano Simeone

Brindisi, li 26/6/1963

A


I. A. C. P. - Brindisi
1962 - NOV - 1962
17528

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

- BRINDISI -

Il sottoscritto GUAGNANO Simeone, abitante in Brindisi alla via Isonzo, n.1, 1° Lotto, facendo seguito alla sua richiesta di riscatto dell'abitazione, inviata a codesto Istituto il 31.10 c.a. con raccomandata n.0446, chiede che il riscatto richiesto per anni 10 venga ridotto ad anni 5.

Con osservanza.-

Guagnano Simeone

Brindisi, li 9.11.1962.=

*numero mandato
n° 434 del 27-1-60*

2 copie

Ill./^{no} Sig. Presidente -Istituto Autonomo
Case Popolari-
Brindisi

Il sottoscritto, Guagnano Simeone abitante in Brindisi
al 1° lotte delle case popolari Via Isenzo, considerato
che il tasso di interessi (5,80%) per il riscatto della
casa é elevato, in attesa che la legge sia rivista dal
Governo, prega la S.V. ~~istituto~~ voler disporre il rimbor
so delle £ 5.000 (cinquemila) a suo tempo versate per
spese contrattuali. -

fiducioso ringrazia

Guagnano Simeone

Brindisi, li 24/10/1960

Guagnano Simeone

Amu/va
B

I. A. C. P. - Brindisi
24 OTT. 1960
PROT. N. 2113

ILL. ^{no} Signor PRESIDENTE - ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

BRINDISI

*emesso mandato
n° 434 del 24-10-60*

Il sottoscritto Guagnano Simone abitante
in Brindisi al 1° lotto delle case popolari Via Ionice,
considerato che il tasso di interessi (5,80%) per il ri-
scatto della casa è elevato, in attesa che la legge sia
riviata dal Governo, prega la S.V. di farci avere il ri-
borso delle L.5.000,= a suo tempo versate per spese con-
trattuali.

In attesa ringrazia

F.to Guagnano Simone

Brindisi, li 24 Ottobre 1960

I. A. C. P. - Brindisi
24 OTT. 1960
PROT. N. 3113

Per copia conforme

Brindisi, li

25 OTT. 1960

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palumbo)

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in un'unica soluzione~~ ovvero (2) in non oltre 20 anni e precisamente in **dieci**..... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal **settembre 1947**.....

Allega ricevuta n° **96**..... vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data **7 dicembre 1959**.....

G. Ag. n. n. Simone
(firma per esteso).....

b) che ~~ha~~ - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. ra CARAMIA Emilia ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Stato o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n.715.

c) che ~~fa parte~~ - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. ra CARAMIA Emilia ~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e ~~che usufruisce~~ che non usufruisca (2) di altri benefici sulla edilizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare quali ~~.....~~

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
.. GUAGNANO Simeone	20.8.1901	.. Capo famiglia
.. CARAMIA Emilia	5.1.1905	.. moglie
.. GUAGNANO Donato	26/4/1943	.. figlio
..... " Sante	25/5/1945	.. figlio
..... " Mario	11/9/1947	.. figlio
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

.. Stipendio con la qualifica di Usciere Capo presso l'Intendenza di Finanza di Brindisi L.66.667 lordo- (unico reddito)

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfettamente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue dichiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa.
(3) Indicare nominativi ed importi



CITTA' DI BRINDISI
 DIREZIONE P. U. R. Z. A.
 Lire DIECI



CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di fragnano Simone
fragnano I

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	fragnano Simone	fragnano	20	8	901				
2	figli	fragnano Tomilia	"	5	1	905				
3	figli	fragnano Donato	"	26	2	929				
4	"	" Sante	"	25	6	925				
5	"	" Mario	"	11	9	927				

Eventuali annotazioni

6 P.P.P.

Rilasciata in carta libera per uso

A. D'oggi

Brindisi

23-10-359



COMMISSARIO STRAORDINARIO
 LICENZIALE D'ANAGRAFE
 (Avv. Giuseppe Genovesi)

Chiovini

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
- BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato no, figura tassato agli effetti della imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della famiglia non figurano iscritti nei registri dei possessori di fabbricati nel Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggie.

IL DIRETTORE DI 1° CLASSE

BRINDISI 12 NOV. 1959



Mod. 103 n. 3591
Esente L. 50
IL COMPILATORE

Mr. Compilatore
hi

BR
12/10/67
int. 18

18/01

I.A.C.P. - Brindisi
1059
PROCLIN
2 FEB. 1967

All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Guagnano Simeone, domiciliato in
Brindisi alla via Isonzo n.1, avendo completamente
pagato il prezzo di riscatto per detto appartamento,
chiede il rimborso della somma di £.1.500 a suo tempo
versato a titolo di deposito.-

11

A
B

Brindisi, li 1.2.1967

Guagnano Simeone

M

V.º di pro' Wuboyane
es 7/2/67
A. De Gili

27 APR. 1959

4400

1° - 105 -
int. 18

OGGETTO: Diffida.-

**Al Sig. DANIELE Vincenzo
Via Isonzo, int. 23**

BRINDISI

**e.p.c. Al Sig. GUARANO Simone
Via Isonzo, int. 18**


BRINDISI

È pervenuto a questo Istituto un motivato esposto nei confronti della S.V., pertanto, è diffidato a voler osservare le norme che disciplinano le coabitazioni in genere, pena la revoca della concessione dell'appartamento, ed in particolare per l'uso delle terrazze che possono essere utilizzate solo e unicamente per sciorinare la biancheria.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Do.



Spett/ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro - B R I N D I S I -

Il sottoscritto GUAGNANO Simeone, inquilino del 1° lotto case di codesto Istituto fa presente quanto appresso:
presso l'inquilino DANIELE abitante allo stesso lotto scala C, coabita una di lui figlia sposata con figli. Quest'ultima, tutti i giorni immancabilmente si reca sulla terrazza portandosi seco i figli che li fa giocare. Premesso che la suddetta figlia del DANIELE non ha diritto di abitare ~~www~~ nel suddetto appartamento e tanto meno di recarsi sulla terrazza, la stessa ha fatto presente che i figli debbono andare sulla terrazza in questione quando le pare e piace.

Il sottoscritto tanto fa presente a codesto Istituto, in quanto, nell'interesse anche di codesto Ente, le terrazze subiscono danni per cui si renderà necessaria una riparazione se le suddette lamentate circostanze perdurranno.

Si prega pertanto di voler richiamare l'attenzione dell'inquilino Daniele affinché sia limitato l'accesso alle terrazze sole alle persone adulte e ciò anche ^{perchè} ~~che~~ i ragazzi, giocando, recano disturbo agli inquilini.

Sicuro di un intervento da parte di codesto Ente, sentitamente ringrazia.

Brindisi, 13 aprile 1959

Guagnano Simeone

Guagnano Simeone

I. A. C. P. - Brindisi
14 APR. 1959
PROT. N. 4217

[Handwritten signature]

21 456
10 5 47

Al Presidente Comitato Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto GUGLIELMI Giuseppe avventizio presso l'Intendenza di Finanza di Brindisi espone quanto segue:

Risulta al sottoscritto che a seguito di richiesta fatta da cotesto Comitato è stato segnalato per l'assegnazione di un appartamento delle case popolari di codesto Comune al 1° lotto l'usciera GUAGNANO Simone, il quale attualmente risiede nel Comune di Fano dove abita la sua famiglia.

Il predetto, per giunta, poichè è un impiegato di ruolo ha diritto all'alloggio presso l'Incis la quale possibilità non è consentita dal sottoscritto il quale non essendo di ruolo non può concorrere alle assegnazioni presso l'Incis. E poichè sono note a cotesto Comitato le disgraziate ed infelice condizioni in cui è costretto vivere il sottoscritto con la propria famiglia e quella della suocera in una piccola camera, si prega di tenere presente questa sua necessità all'atto dell'assegnazione dello appartamento riservato all'Intendenza di Finanza.

Il sottoscritto si riporta integralmente alla sua precedente istanza a suo tempo prodotta a codesto Comitato e fa presente che le sue attuali antie-

niche e amorali condizioni di abitabilità sono state già accertate dall'Ufficiale Sanitario di codesto Comune e dall'Ing. Mario Assennato quali, con sopraluogo hanno constatato la sua impellente ed indigerabile necessità di avere un alloggio.

Sicuro pertanto che cotesto Comitato avvalendosi delle facoltà a lui riservate per l'assegnazione degli appartamenti, verrà prendere in considerazione il caso pietoso del sottoscritto.

Alligo il certificato sanitario.

Con ogni osservanza.

Brindisi, li 9 luglio 1947

